

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7007 del 16/12/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - OBERTI srl. Modifica Autorizzazione unica per operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti costituiti da oli contaminati da sostanze pericolose PCB/PCT e operazioni di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50-500 ppm, di cui all'art. 7 del D.lgs 209/09 in Comune di Ferrara. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara, n. 25526 del 22/03/2010 e smi
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7309 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 35632/2024

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **OBERTI srl**. Modifica Autorizzazione unica per operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti costituiti da oli contaminati da sostanze pericolose PCB/PCT e operazioni di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50-500 ppm, di cui all'art. 7 del D.lgs 209/09 in Comune di Ferrara. Modifica dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara, n. 25526 del 22/03/2010 e smi

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 22/10/2024, assunta al PG/2024/176056, perfezionata in data 28/10/2024 con documentazione assunta al PG/2024/194582, presentata dalla società OBERTI srl, CF 00170950380, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, (FE), via Cristoforo Colombo nn. 25/27, nella persona del legale rappresentante;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2024/195668 del 29/10/2024;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- atto n. 25526 del 22/03/2010, di autorizzazione unica per operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti costituiti da oli contaminati da sostanze pericolose PCB/PCT e operazioni di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB;
- atto n. 2687 del 6/05/2014, di modifica dell'atto di cui sopra;

Richiamato l'atto di Arpae DET-AMB-2020-1663 del 10/04/2020, di modifica degli atti di cui sopra;

Dato atto che:

- l'autorizzazione è stata rinnovata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi, con protocollo di ricevuta PG/2020/141492 del 2/10/2020, in quanto la ditta è certificata ISO 14001:2015; la scadenza dell'autorizzazione risulta al 31/10/2030;
- con nota PG/2024/155454 del 28/10/2024 sono state accettate le garanzie finanziarie per la prosecuzione dell'attività di gestione dei rifiuti, di cui sopra;
- l'autorizzazione in essere comprende anche autorizzazione dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Preso atto che:

- a. la modifica consiste nell'attivazione di un nuovo punto di emissione denominato **E8** relativo ad una nuova cabina di verniciatura delle carcasse delle macchine elettriche e nella dismissione del punto di emissione **E2**;
- b. la nuova cabina sarà adibita alla verniciatura delle carcasse delle macchine elettriche ed è costituita da un bruciatore in vena d'aria alimentato a gas metano;

- c. il ciclo funzionale della cabina di verniciatura prevede tre fasi, costituite da verniciatura, passivazione e forno. Verranno utilizzate sia vernici a base acquosa che vernici a solvente, non classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- d. il consumo massimo giornaliero di vernici dichiarato dalla ditta è inferiore a 20 kg/giorno;
- e. la ditta aderisce all'Autorizzazione di Carattere Generale per l'attività di "*Verniciatura macchine elettriche (motori elettrici o similari)*", facendo riferimento al punto g) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.9 152/06 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g*";

Visti:

- la relazione tecnica di Arpae S.T., PG/2024/207292 del 15/11/2024, favorevole alla modifica richiesta purché, relativamente alla Emissione E8, siano rispettati i limiti e le prescrizioni previsti al punto 4.7 dell'All. 4 alla DGR 1769/2010 per gli impianti in deroga, ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/006 smi;
- il parere di Ausl Ferrara Igiene Pubblica, assunto al PG/2024/206597 del 15/11/2024, favorevole alla modifica in relazione agli aspetti igienico sanitari, con prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;
- il parere di Hera Spa, assunto al PG/2024/219191 del 4/12/2024 con il quale sono state aggiornate le prescrizioni dei limiti della Tabella 3 All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nella seduta della Conferenza del 3/12/2024:

- il Comune di Ferrara ha espresso il proprio nulla osta alla modifica richiesta, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli atti di autorizzazione unica già rilasciati e richiamati in premessa;
- il Rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco ha espresso parere favorevole alla modifica, in attesa della presentazione da parte della società della SCIA in base all'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127 del 28 Giugno 2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”* (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), che ha abrogato il precedente DM 152/2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, e che il Responsabile del trattamento è la d.ssa Valentina Beltrame,

Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22/12/2022;

— che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Dato atto che la società, con nota inviata via pec, assunta al PG/2024/222755 del 9/12/2024, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01220941966836 del 2/09/2024 unitamente al presente atto, e di utilizzarla unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

Ritenuto, per una migliore comprensione dell'atto di sostituire integralmente l'atto della Provincia di Ferrara, n. 25526 del 22/03/2010 e smi, sopra richiamato, con il presente atto;

AUTORIZZA

la società OBERTI srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, CF 00170950380, con sede legale ed impianto in via C. Colombo, nn. 25-27 loc. Cassana in comune di Ferrara all'esercizio delle seguenti attività:

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1** alle operazioni di deposito preliminare (D15) verranno sottoposti i seguenti rifiuti pericolosi:
EER 130301 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti PCB/PCT*
- 1.2** alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti dall'attività di decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (grandi condensatori e trasformatori) di cui al punto 1.9 successivo) verranno sottoposti i seguenti rifiuti pericolosi:
EER 130307 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
EER 130205 scarti di olio minerale per motori ed ingranaggi e lubrificanti non clorurati
EER 130111 oli sintetici per circuiti idraulici
- 1.3** Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti ad operazioni D15 e R13 di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2 precedenti, non potrà superare rispettivamente 3 tonnellate e 15 tonnellate/anno;
- 1.4** i rifiuti di cui ai punti 1.1) e 1.2) dovranno essere conservati in contenitori appositi, atti ad evitare inconvenienti quali sversamenti accidentali, bene distinti ed etichettati, nell'area **S1**,

indicata nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;

1.5 È fatto divieto miscelare tipologie diverse di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

1.6 alle operazioni di deposito preliminare (D15) verranno sottoposti i seguenti rifiuti, nell'area **S2**, indicata nella planimetria sotto la voce allegato “A”, unita al presente atto quale parte integrante:

EER 160209 *trasformatori e condensatori contenenti PCB (oltre 500 ppm)*

1.7 il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15 di cui al precedente punto 1.6, non potrà superare rispettivamente **10** tonnellate e **30** tonnellate/a

1.8 lo stoccaggio dovrà avvenire al coperto (da tettoia), l'area dovrà essere pavimentata e provvista di idonea canaletta sul bordo esterno per la raccolta di eventuali sversamenti, che dovranno essere raccolti agevolmente nel pozzetto cieco per poter essere smaltiti da parte di ditta autorizzata;

1.9 Le operazioni di decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB/PCT dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 209/1999 e dai criteri di trattamento stabiliti dal DM 29.01.2007, ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti fasi operative:

- svuotamento completo del liquido contenente sostanze pericolose per l'invio a smaltimento;

- lavaggio dell'apparecchiatura con l'inserimento di nuovo liquido isolante non contaminato;
- riempimento completo con olio dielettrico non contenente PCB-PCT attraverso l'impiego di un apposito sistema (depuratore BRIZIO-BASI);
- etichettatura e stoccaggio degli apparecchi bonificati per essere riutilizzati;
- deposito degli oli contaminati in area idonea (S1) per l'avvio al corretto smaltimento;

1.10 le apparecchiature (trasformatori e condensatori) sottoposte a decontaminazione, di cui al precedente punto 1.9), non sono rifiuti e pertanto potranno essere conferite con regolare documento di trasporto (DDT);

1.11 le apparecchiature, dopo le operazioni di decontaminazione di cui al precedente punto 1.9), dovranno essere opportunamente etichettate come indicato all'allegato 2 del D.lgs 209/1999, ed in particolare dovranno essere indicate almeno le seguenti informazioni:

trasformatori/condensatori contenenti PCB/PCT decontaminati;

tipo di fluido inserito;

data di intervento;

nominativo ditta che ha effettuato l'intervento di decontaminazione;

quantitativo % di PCB-PCT precedente all'intervento;

quantitativo % di PCB-PCT successivo all'intervento;

1.12 Le apparecchiature bonificate dovranno essere altresì stoccate nell'area indicata nella planimetria, sotto la voce allegato "A", unita al presente atto quale parte integrante;

1.13

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA C. COLOMBO.

L' autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 I punti di scarico finale sono quelli contraddistinti nella planimetria allegato "B" al presente atto quale parte integrante, nel seguente modo:

- **SC1** - acque reflue industriali da attività di lavaggio pezzi meccanici, reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
- **SC2** - acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate

2.2 lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella 3, Allegato 5 colonna "scarico in rete fognaria" del D.Lgs. 152/06 e smi ed il controllo avverrà nel punto così contraddistinto in planimetria:

PC1 – pozzetto campionamento acque reflue industriali

Il pozzetto di campionamento PC1 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

2.3 al personale incaricato da HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e

prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora Arera) n. 665/2017/R/idr;

2.4 ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente atto è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento SSI;

2.5 è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, all'indirizzo pec: *heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it*;

2.6 la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti disoleatori e della vasca di separazione fanghi a mezzo di ditta autorizzata; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.7 tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi solventi esausti, olii, vernici ecc.. , dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.8 il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Direzione Acqua denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel Regolamento SII;

- 2.9** Hera Spa provvederà ad inviare al titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della società e restituito ad Hera Spa entro 30 giorni dalla data di ricevimento;
- 2.10** In caso di forti precipitazioni e/o presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera spa potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Hera Spa ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 2.11** ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 2.12** Hera Spa non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze

di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa;

2.13 la ditta è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed alle seguenti prescrizioni:

3.1 le emissioni autorizzate, indicate nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A" quale parte integrante al presente atto, nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni di seguito riportati;

3.2 per le emissioni E3, E4, E5, E7 non sono previsti limiti ed i controlli saranno effettuati mediante la verifica dei seguenti documenti e con le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni devono essere svolte in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;
- b) le portate di aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti chiusi in relazione ai pezzi da verificare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti

vernicianti devono essere in rapporto diretto con una velocità in cabina o nell'ambiente pari 0,4-0,6 m/s;

- c) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) le ore di funzionamento delle operazioni che danno luogo alle emissioni, i consumi mensili di prodotti vernicianti, diluenti, solventi e resine, valicati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- e) il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso e resine non deve superare i 20 kg;
- f) per le emissioni l'altezza del camino deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Ferrara;

3.3. per l'emissione **E8** (nuova) dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni previsti al punto **4.7 dell'Al. 4 alla DGR 1769/2010** per gli impianti in deroga, ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/006 smi;

3.4 l'emissione n. E6 autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

emissione	E6 FORNO PIROLITICO
Portata (Nm ³ /h)	400
Durata (h/giorno)	1

Altezza minima (m)	8,6

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600
Cloro e suoi composti (espressi come HCL)	10
COV	50
Sistema di abbattimento	P.T.

3.5 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;

- 3.6** Per l'esecuzione dei controlli all'emissione E6 la ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc..) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 626/94 e s.m.i.);
- 3.7** La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno semestrale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
 - metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
- 3.8** I referti analitici di cui al precedente punto devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
- 3.9** il sistema di abbattimento a presidio dell'emissione E6 deve essere sottoposto a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza dello stesso, e prevenire danni ambientali;
- 3.10** in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta dovrà provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la provincia e l'ARPA che dispongono i provvedimenti necessari;

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

4. ALTRE CONDIZIONI / CONDIZIONI GENERALI

- 4.1** L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
- 4.2** la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.3** le attività autorizzate dal presente atto dovranno essere condotte con modalità e mezzi tecnici atti evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
- 4.4** **la ditta dovrà presentare ai Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA), in base all'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151 ;**
- 4.5** gli impianti dovranno essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti, secondo quanto eventualmente indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 4.6** la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e aderire al **registro cronologico di carico e scarico**, ai sensi del Dlgs 188-bis del medesimo decreto, con le modalità e termini stabiliti dal DM n. 59 del 4/04/2023;

- 4.7** copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) **per 3 anni**;
- 4.8** Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

L'autorizzazione avrà validità fino al **31.10.2030**

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.